

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1170 DEL 07/07/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI RICERCHE EUROPEE IN PSICOTERIA PSICOANALITICA (I.R.E.P.) PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA (7.07.2023 – 6.07.2027)

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con mail del 26.05.2023 l'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (I.R.E.P.) di Roma chiedeva a questa Azienda ULSS7 il rinnovo della convenzione, precedentemente approvata con deliberazione n. 430 del 20.03.2019 (scadenza 14.04.2023), per accogliere studenti per lo svolgimento di tirocini formativi professionali;
- in data 29.05.2023, con nota prot. n. 46046, il predetto Istituto inviava la bozza di convenzione da sottoscrivere, specificando il nominativo della studentessa interessata ad iniziare il tirocinio presso l'UOS Neuropsichiatria Infantile e allegando il relativo curriculum.

Preso atto che il rinnovo della convenzione è stata accolta favorevolmente, con comunicazioni conservate agli atti, dalla dr.ssa Roberta Cernetti, Direttore dell'UOC Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori Distretto 1 (mail del 23.06.23), e dalla dott.ssa Elena Gasparini, tutor aziendale presso l'UOS Neuropsichiatria Infantile (mail del 30.05.23).

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda, si propone di rinnovare la convenzione allegata alla presente proposta.

Preso atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dal 7.07.2023 con scadenza il 6.07.2027, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di rinnovare la convenzione con l'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (I.R.E.P.) allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di rinnovare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (I.R.E.P.) per accogliere studenti per lo svolgimento di tirocini formativi professionali, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la convenzione decorrerà dal 7.07.2023 con scadenza 6.07.2027, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza;

3. di dare atto che l'Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica (I.R.E.P.), copre i tirocinanti per la responsabilità civile verso terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

SCHEMA
CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia **I.R.E.P Istituto di Ricerche Europee in Psicoterapia Psicoanalitica**, con sede in Roma, via Piave, 7, codice fiscale/partita IVA 04694961006, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Edmond Gilliéron, nato a Losanna (Svizzera) il 13/06/1935, (C.F. GLLDND35H13Z133Y),

E

l'Azienda ULSS7 "Pedemontana" con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via dei Lotti 40, 36061 C.F. e P.I. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza nato a Treviso (TV) il 4.05.1967 codice fiscale BRMCRL67E04L407D.

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda ULSS 7 "Pedemontana" assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 - a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", l'Istituto di Specializzazione in Psicoterapia si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare a garantire la "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

ART. 6

- L'Azienda ospitante si impegna ad assolvere, preventivamente, per ciascun tirocinante, agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria in ingresso mediante certificazione di idoneità rilasciata dal medico Competente;
- le ulteriori misure di sorveglianza sanitaria vengono effettuate senza onere a carico dell'istituto e del tirocinante, pertanto rimangono a carico dell'Azienda ospitante, la quale garantirà al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente.

ART. 7

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia I.R.E.P. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 8

La Convenzione avrà validità quadriennale, a decorrere dal 7.07.2023 al 6.07.2027, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 9

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 10

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data

Rappresentante Legale I.R.E.P.
Istituto di Specializzazione
in Psicoterapia I.R.E.P.
Prof. Edmond Gilliéron

.....

Rappresentante Legale AULSS7
Azienda ospitante
dott. Carlo Bramezza

.....